

COMUNE DI PARTINICO
PROV. DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Capitolato d'oneri per affidamento fornitura generi alimentari e materiale di pulizia per la Casa di Riposo " Can.Cataldo " e gli Asili Nido Comunali per gli anni 2009 -2010

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dalle norme del presente capitolato.

ART. 2

Il Comune, tramite le coordinatrici, provvederà ad effettuare le ordinazioni del materiale occorrente in relazione alle scorte di magazzino; le quantità saranno stabilite dai responsabili stessi.

ART. 3

Il responsabile della Casa di Riposo e le coordinatrici degli asili nido provvederanno ad effettuare le richieste di ordinazioni tramite bollettario a madre e figlia a firma degli stessi, a mezzo comunicazione telefonica o a mezzo fax.

Le forniture saranno richieste in diverse soluzioni e in relazione al fabbisogno dei servizi.

La Ditta, ricevuta l'ordinazione, provvederà alla consegna dei prodotti richiesti entro giorni 1 (uno) dall'ordine, o nei giorni stabiliti dai responsabili delle strutture comunali. Le forniture dovranno essere rese franco sede alle varie sedi.

ART. 4

Le caratteristiche e i prezzi delle merci e generi alimentari da fornire sono quelli risultanti nell'allegato elenco materiali. I prezzi indicati nello stesso sono invariabili per tutto il periodo della fornitura.

ART. 5

I generi alimentari dovranno essere di ottima qualità, non prossimi a scadenza, le confezioni integre e non maltrattate, lo stesso dicasi per i materiali di pulizia. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà del fornitore, e in casi eccezionali, determinate marche di merci o generi alimentari non fossero disponibili, il fornitore si obbliga a fornire la merce o i generi alimentari di qualità equivalente(e confermata dai responsabili delle strutture che possono rifiutarsi di accettare tale cambio) o superiore, dando atto di tale sostituzione nella bolla di accompagnamento.

ART. 6

I quantitativi indicati nell'allegato elenco sono presuntivi. Resta inteso che le richieste di maggiori o minori consumi dei quantitativi dei prodotti richiesti, che eventualmente dovessero verificarsi nel corso della fornitura, non daranno al fornitore alcun diritto di richiedere compensi o diritti di sorta.

ART. 7

I prodotti opportunamente imballati e custoditi, e corredati dalle relative bolle di accompagnamento, dovranno essere consegnati presso le sedi di seguito elencate:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a) Casa di Riposo " Can .Cataldo" | Viale Aldo Moro |
| b) ASILI NIDO: | |
| - "Ex Onmi" | Via Ungaretti |
| - "Zona Sanitaria" | Via P.pe Umberto |

ART. 8

Nel caso che il materiale fornito non corrispondesse ai requisiti richiesti, i responsabili di cui agli artt. 2 e 3 restituiranno la merce fornita contestandola e la Ditta avrà l'obbligo, senza ulteriore aggravio di spesa e cioè fatturandola una sola volta, di ripetere la fornitura.

Nel caso in cui la ditta non fornisca parte della merce richiesta con apposito ordine, tale merce non consegnata, verrà fornita entro e non oltre i successivi giorni tre.

Nel caso che, la Ditta violi ripetutamente i termini stabiliti per la consegna del materiale o che abbia avuto contestato più volte la qualità della merce e la quantità di merce fornita senza giustificazione alcuna, l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di rescindere il contratto in danno a carico della ditta, senza che la stessa possa avanzare alcuna pretesa.

ART. 9

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata non solleva la Ditta fornitrice dalla responsabilità delle proprie obbligazione in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevati o rilevabili al momento della consegna.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della fornitura a presentazione di regolare fattura da parte della Ditta fornitrice entro gg. 30 dal ricevimento della stessa e comunque, nel caso di ritardo, non oltre gg. 60; in tal caso non potrà, da parte della Ditta, instaurarsi procedura legale né richiedere interessi di alcun genere.

È comunque fatto obbligo alla ditta di fornire i generi alimentari e il materiali di pulizia anche nel caso che tali termini per il pagamento delle fatture non sia rispettato per motivi indipendenti dalla volontà dell'ente appaltante, stante la natura di pubblico servizio che assume la fornitura in parola.

ART. 11

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria presterà cauzione definitiva nelle forme consentite dalla legge per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale, e valida temporalmente fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 12

L'appalto della fornitura avrà decorrenza dal 1\1\2009 e fino al 31\12\2010, e comunque dalla data di ordine di fornitura e fino al 31\12\2010.

ART. 13

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di generi alimentari non previsti nell'elenco del materiale e prezzi allegato al presente capitolato, la Ditta s'impegna ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni contrattuali applicando i prezzi di mercato in vigore e che potranno essere verificabili dai responsabili delle strutture comunali.

ART. 14

Le spese contrattuali e di registrazione fiscale sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme di legge in materia e più specificatamente le norme del capitolato generale d'oneri per le forniture e i servizi a cura del Provveditore Generale dello Stato.

